

STATUTO DELLA " FONDAZIONE CARLO LEOPOLDO LUALDI ONLUS" – PASIAN DI PRATO (UD)

Parte I

Elementi identificativi

Articolo 1

Costituzione.

- 1.** È costituita una fondazione denominata "**Fondazione Carlo Leopoldo Lualdi Onlus**", con sede legale a Pasian di Prato (UD) presso il Parco del Volo, Via Campoformido n. 137.
- 2.** La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni, quali persone giuridiche private disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
- 3.** La Fondazione non ha scopo di lucro ed aspira al conseguimento ed al mantenimento della qualità di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
- 4.** La denominazione della "*Fondazione Carlo Leopoldo Lualdi Onlus*" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
- 5.** Relativamente ai soci che prestano attività lavorativa in modo personale, spontaneo e gratuito, la Fondazione è anche organizzazione di volontariato ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 2

Delegazioni ed Uffici.

- 1.** La Fondazione può istituire, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, unità operative, delegazioni, uffici e altre articolazioni periferiche, purché nell'ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, onde svolgere al meglio le proprie attività istituzionali.

Articolo 3

Scopi.

- 1.** La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi della disposizione di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460.
- 2.** In particolare, essa è costituita ed intende operare al fine specifico di svolgere, nell'ambito del compendio immobiliare denominato "*Ex Aerocampo di Campoformido*" o in altrui luoghi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le seguenti attività:
 - (a)** attività didattiche consistenti in progetti di formazione nei settori delle nuove tecnologie, dell'aeronautica e dell'aerospazio, di concerto con le Università e gli Istituti scolastici di indirizzo aeronautico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - (b)** attività espositive e museali finalizzate al recupero ed alla valorizzazione della cultura e della storia aeronautica del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'Ex Aerocampo di Campoformido in particolare;
 - (c)** attività di recupero e conservazione del patrimonio ambientale e storico collegato all'Ex Aerocampo di Campoformido, con particolare riguardo all'attività volativa civile e militare ivi svolta;
 - (d)** attività di diffusione della cultura del volo, in ogni sua forma, con particolare riguardo al volo sportivo e dilettantistico, anche mediante l'istituzione di corsi, scuole ed altri momenti formativi e la gestione di aeroporti ed aviosuperfici;
 - (e)** attività di recupero e conservazione del patrimonio storico e di archeologia industriale collegati all'attività di progettazione e costruzione aeronautica svolta nella Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia;

(f) attività di recupero, restauro, conservazione, manutenzione ed esposizione di velivoli civili e militari, cimeli di volo, documenti, equipaggiamenti e strumenti di volo, aeromobili o parti di aeromobili storici o dismessi dall'esercizio volativo;

(g) attività di ricerca storica, archivistica, documentale, archeologica avente ad oggetto eventi collegati al volo in ambito regionale, con particolare riguardo ad eventi di carattere bellico.

3. Nello svolgimento delle attività sopra indicate, la Fondazione privilegia i rapporti istituzionali e di partenariato con le Forze Armate della Repubblica, le Associazioni combattentistiche d'arma, gli Enti e le Istituzioni aventi competenze o interessi anche parzialmente coincidenti con gli scopi e le attività sopra descritte.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

(a) rendersi concessionaria dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'area demaniale "*Ex Aeroporto di Campoformido*", in ossequio alle vigenti leggi in materia di evidenza pubblica, anche in raggruppamento temporaneo con altri soggetti di diritto non aventi finalità lucrativa;

(b) rendersi concessionaria o sub-concessionaria da parte di chi abbia titolo legittimo di concedente o subconcedente di aeroporti o aviosuperfici insistenti sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ossequio alle vigenti leggi in materia di evidenza pubblica, anche in raggruppamento temporaneo con altri soggetti di diritto non aventi finalità lucrativa;

(c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o dei beni comunque posseduti o detenuti;

(e) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività – anche operative - nonché di studi specifici e consulenze;

(f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

(g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

(h) erogare premi e borse di studio;

(i) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

(j) promuovere la costituzione di reti, associazioni, consorzi, partenariati, alleanze ed altra e qualsiasi forma di collegamento con soggetti pubblici e privati che abbiano finalità identiche o simili, con particolare riguardo al settore degli Istituti scolastici, delle

Università e degli Enti di formazione e di ricerca italiani e stranieri.

2. La Fondazione – nel rispetto della disciplina di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460 - può altresì svolgere in via meramente accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali:

(a) attività di commercializzazione di prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali aventi ad oggetto le attività di cui al precedente articolo 3;

(b) attività di istituzione e gestione, con le stesse finalità di cui alla precedente lettera (a), di proprio sito internet o di proprio canale radio o televisivo;

(c) attività di accoglienza e ristoro degli ospiti delle strutture espositive e museali;

(d) ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo le attività di cui al presente articolo 4, comma 2.

Articolo 5

Vigilanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

1. La Fondazione, che ambisce al riconoscimento quale persona giuridica privata ed alla iscrizione nell'apposito Registro regionale delle Persone giuridiche, è soggetta alla vigilanza ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della Direzione regionale competente, ai sensi dell'art. 46 L.R. 15/6/1993, n. 39.

Parte II

Patrimonio

Articolo 6

Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

(a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Soci delle diverse categorie;

(b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme delle presenti Tavole di Fondazione;

(c) dalle elargizioni ed oblazioni fatte da soggetti pubblici o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

(d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

(e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 7

Fondo di gestione.

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

(a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;

(b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

(c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

(d) da contributi dei Fondatori e dei Soci delle altre categorie;

(e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, esclusa ogni altra destinazione.

Articolo 8

Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

4. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

5. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara, fedele e completa rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

6. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

7. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

8. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

10. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

11. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Parte III

Categorie di Soci

Articolo 9

Soci della Fondazione.

1. I Soci della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

Soci Fondatori;

Soci operativi;
Soci volontari;
Soci ordinari.

Articolo 10 **Soci fondatori.**

1. Sono Soci fondatori:

(a) la signora Carla Lualdi, nata a Codroipo (UD), il 20/6/1938 e residente a Udine, in Via Girardini n. 3, C.F.: LLD CRL 38H66 C817F, che ha provveduto alla dotazione del patrimonio iniziale per l'importo di Euro 250.000,00;

(b) il signor Gabriele Lualdi, nato a Codroipo (UD), il 4/1/1944 e residente a Fagagna (UD), in Via dei Faggi n. 26, C.F.: LLD GRL 44A04 C817F che ha provveduto alla dotazione del patrimonio iniziale per l'importo di Euro 750.000,00;

(c) l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Arturo Malignani", con sede legale in Udine, Via Leonardo da Vinci n. 10, P. IVA: 00401740303, che ha provveduto alla dotazione del patrimonio iniziale per l'importo di Euro 1.000,00:

2. Si considerano altresì Soci fondatori le Università degli Studi aventi sede legale nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, se e quando aderiranno alla Fondazione nei modi previsti dalla legge e dal vigente Statuto.

Articolo 11 **Soci operativi, Soci volontari, Soci ordinari.**

1. Assumono la qualità di Soci operativi, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e – in genere – i soggetti di diritto i quali, oltre a contribuire mediante l'adesione e/o successivamente, alla vita della Fondazione attraverso uno o più contributi al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, svolgono, nell'interesse della Fondazione, sulla base di apposita convenzione di diritto privato, una specifica attività operativa rientrante fra quelle previste ai precedenti articoli 3 e 4.

2. Assumono la qualità di Soci volontari le persone fisiche che – sulla base di una scelta personale, spontanea e gratuita – condividendo le finalità della Fondazione, oltre a contribuire mediante l'adesione e/o successivamente, alla vita della Fondazione attraverso uno o più contributi al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, svolgono, nell'interesse della Fondazione, attività di lavoro gratuito ai sensi della L. 11/8/1991, n. 266.

3. Assumono la qualità di Soci ordinari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e – in genere – i soggetti di diritto i quali, condividendo le finalità della Fondazione, vi contribuiscono mediante oblazioni in denaro o natura al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione.

4. Con apposito **Regolamento di ammissione** il Consiglio di Amministrazione determina le modalità tecniche di adesione.

Articolo 12 **Acquisto e perdita della qualità di Socio.**

1. La qualità Socio fondatore è acquisita una volta per tutte con la costituzione della Fondazione o, per le Università, con l'adesione successiva. Essa si perde solo per morte, estinzione o esclusione per comportamento contrario al dovere di lealtà, probità e disinteresse patrimoniale o comunque condotta contrastante con le finalità della Fondazione.

2. In tutti gli altri casi, la qualità di Socio si acquista con l'ammissione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla precedente domanda di ammissione,

secondo quanto previsto nel **Regolamento di ammissione**.

3. Di regola, la domanda di ammissione è fatta per un periodo determinato. Salvo che non sia diversamente disposto in sede di ammissione, al sopraggiungere del termine finale per il quale l'adesione è inizialmente prestata, il rapporto associativo si estingue, senza necessità di alcuna manifestazione ulteriore di volontà.

4. Il Socio può, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento integrale delle obbligazioni assunte all'atto dell'adesione, anche per quel che riguarda le eventuali annualità successive a quella nella quale è intimato il recesso. Il recesso non dà in alcun caso diritto alla ripetizione o restituzione delle oblazioni o dei contributi effettuati, salvo che non si tratti di oblazioni o contributi effettuati a titolo di godimento e sempre che il periodo inizialmente previsto all'atto dell'adesione o dell'oblazione sia interamente spirato.

5. L'Assemblea generale decide, mediante deliberazione assunta con la maggioranza dei voti espressi, l'esclusione del Socio (esclusi i Soci fondatori), per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalle presenti Tavole di Fondazione, tra le quali, in via esemplificativa e non tassativa:

(a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti;

(b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri Soci della Fondazione;

(c) comportamento contrario al dovere di lealtà, probità e disinteresse patrimoniale o comunque condotta contrastante con le finalità della Fondazione.

6. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

(a) estinzione dell'Ente o della persona giuridica, a qualsiasi causa dovuta;

(b) stato di liquidazione;

(c) apertura di procedure concorsuali, salvo che non sia assicurata la continuità aziendale.

Parte IV

Organi della Fondazione.

Articolo 13

Organi della Fondazione.

1. Sono Organi della Fondazione:

l'Assemblea generale;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente e Vicepresidente;

il Comitato Scientifico;

il Revisore.

Articolo 14

Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale è composta dai Soci o dai loro rappresentanti, legali o volontari.

2. La legittimazione a partecipare ai lavori dell'Assemblea generale spetta ai Soci, a condizione che essi abbiano adempiuto, relativamente all'esercizio nel quale è convocata la sessione, agli obblighi assunti in sede di adesione che siano già esigibili.

3. L'Assemblea generale delibera:

(a) l'adozione dei programmi generali della Fondazione, su proposta del Consiglio di

Amministrazione;

(b) l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

(c) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione che non siano designati dai Soci fondatori;

(d) la nomina e la revoca del Revisore dei conti;

(e) la nomina dei componenti del Collegio scientifico;

(f) le modifiche delle Tavole di Fondazione;

(g) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15

Funzionamento dell'Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, presso la sede della Fondazione o altrove, purché nella Regione Friuli Venezia Giulia, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

2. L'Assemblea generale si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, oppure da almeno un Fondatore o da almeno dieci Soci; in tale ipotesi i richiedenti debbono indicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui la richiesta è diretta, le materie delle quali chiedono la trattazione.

3. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora della riunione, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

4. L'avviso di convocazione deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica certificata dei destinatari o al loro indirizzo anagrafico almeno otto giorni naturali e consecutivi prima della riunione; il termine è ridotto a tre giorni in caso di sessione straordinaria o di convocazione urgente.

5. Sul sito internet della Fondazione sono messi a disposizione, in formato scaricabile, l'ordine del giorno e gli atti e documenti a questo riferibili, affinché gli interessati possano prenderne anticipata conoscenza.

6. I lavori sono presieduti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o, se questi sia impedito o assente, dal Socio o rappresentante più anziano di età.

7. La convocazione è unica e l'Assemblea delibera validamente se è presente almeno un quarto dei componenti convocati; le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi, salvo che non siano richieste maggioranze più elevate.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Segretario fra i presenti, oppure fra i Notai residenti nel distretto della Corte d'Appello di Trieste.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, dei quali uno con funzione di Presidente ed uno con funzioni di Vice Presidente.

2. La sua composizione è la seguente:

(a) due componenti sono nominati dai discendenti maggiorenni in linea retta di Carlo Leopoldo Lualdi, anche fra sé medesimi;

(b) un componente è il Dirigente scolastico dell'ISIS "Arturo Malignani" di Udine o un suo

delegato in via permanente;

(c) quattro componenti sono nominati dall'Assemblea generale, in modo che almeno uno di essi rappresenti i Soci operativi, ed uno i Soci volontari.

3. Salvo che all'atto della nomina non sia prevista una durata inferiore, il mandato di consigliere di amministrazione è di durata triennale, e scade con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo anno del mandato.

4. L'ufficio di amministratore viene meno per morte, dimissioni, sopravvenuta incapacità e revoca da parte dell'Assemblea generale, ove sussista una giusta causa.

5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

6. In caso di cessazione dall'ufficio di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del componente mancante con propria deliberazione, osservati tuttavia i criteri di cui al precedente comma 2, lettere (a) e (b), ove il consigliere cessato sia stato designato dai Fondatori. Il consigliere cooptato ai sensi del presente comma resta in carica per lo stesso tempo in cui lo sarebbe rimasto il consigliere sostituito.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nel rispetto delle presenti Tavole di Fondazione.

8. In particolare esso provvede:

(a) a fissare il programma annuale delle iniziative fondazionali ed a curarne l'esecuzione;

(b) ad adottare il progetto di bilancio consuntivo annuale, di bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;

(c) a deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui alle presenti Tavole di Fondazione;

(d) a determinare – sin dall'inizio della gestione - i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti e Sostenitori e procedere alla relativa ammissione;

(e) a deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, associazioni, fondazioni, raggruppamenti temporanei ed altri soggetti di diritto;

(f) ad elaborare uno o più regolamenti interni, disciplinanti in via generale ed astratta singoli aspetti della vita della Fondazione;

(g) a nominare – se del caso - il Direttore della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;

(h) a conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, fissandone le attribuzioni; in tale ipotesi, i consiglieri delegati hanno la rappresentanza della Fondazione, limitatamente alle materie oggetto di delega;

(i) a svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

9. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

10. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione non dà luogo a diritto al compenso, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'ufficio. Un compenso, in misura in ogni caso moderata e compatibile con la natura della Fondazione, può essere previsto in favore del componente del Consiglio di Amministrazione cui siano delegati speciali incarichi ai sensi del precedente comma 8,

lettera (h).

Articolo 17

Convocazione e quorum.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, purché alla formazione della volontà consiliare partecipi in forma approvativa almeno uno dei componenti nominati dai discendenti maggiorenni in linea retta di Carlo Leopoldo Lualdi.
5. E' ammesso che il Consiglio di Amministrazione adotti un **Regolamento interno dei lavori**, il quale preveda fra l'altro meccanismi di voto ponderato, e ciò in ragione dell'importanza dell'apporto economico e/o operativo effettuato dai diversi Soci aventi diritto alla nomina di consiglieri.
6. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 18

Presidente e Vice Presidente.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione e viene designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.
2. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, arbitri, arbitratori e periti.
3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
4. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato dal Consiglio di Amministrazione; la sottoscrizione del Vice Presidente è piena prova, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 19

Direttore.

1. Il Consiglio di Amministrazione, quando la complessità gestionale della Fondazione lo richieda, può nominare un Direttore.
2. Con la delibera di nomina, il Consiglio di Amministrazione, stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.
3. Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:
(a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

(b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

4. Egli partecipa, senza diritto di voto (se non è anche consigliere), alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

Comitato Tecnico Scientifico.

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, sino ad un massimo di 7 (sette), scelti e nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tra le persone fisiche di indiscussa professionalità e specchiata moralità, che abbiano particolare qualificazione nelle materie di interesse della Fondazione.

2. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore della Fondazione, ove nominato, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richianda espressamente il parere per definire gli aspetti tecnico-scientifici e culturali delle singole attività e manifestazioni di rilevante importanza.

3. In particolare, il Comitato Tecnico Scientifico:

(a) propone al Consiglio di Amministrazione la realizzazione di progetti nei settori di interesse della Fondazione;

(b) valuta sotto il profilo tecnico-scientifico i progetti elaborati dal Consiglio di Amministrazione;

(c) attiva consultazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei progetti della Fondazione, e sui risultati raggiunti;

(d) si dota di un proprio **Regolamento operativo**.

4. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori, senza diritto di voto. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione, se nominato, in luogo del Presidente della Fondazione.

Articolo 21

Revisore.

1. Il Revisore è scelto dall'Assemblea generale fra gli iscritti all'apposito Registro istituito presso il Ministero della giustizia, dura in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno successivo a quello in cui è stato nominato. Il Revisore è rieleggibile.

2. Il Revisore svolge attività di controllo e di revisione legale di conti. Pertanto egli vigila sull'osservanza della legge e delle Tavole di Fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo contabile, provvedendo al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili.

3. Il Revisore può compiere atti di ispezione e di controllo e verifiche di cassa; egli redige la relazione sul conto consuntivo e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Parte V
Disposizioni finali
Articolo 22
Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Udine, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti.
2. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.
3. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

Articolo 23
Scioglimento.

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea generale, ad altre Onlus, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Fondatore e dell'Autorità preposta al controllo.
2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
3. La Fondazione, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole dell'Autorità preposta al controllo, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre Onlus che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Articolo 24
Clausola di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

VISTO: IL PRESIDENTE